II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità, nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, e relativo all'istituzione di un tribunale amministrativo delle Comunità europee

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 agosto 1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, formulata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che spetta al Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle istituzioni interessate, modificare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 912/78 [2]; che al Consiglio spetta in particolare, conformemente agli articoli 179 del trattato CEE e 152 del trattato CEEA, determinare i limiti e le condizioni alle quali la Corte di giustizia è competente per decidere sulle controversie fra la Comunità e i loro agenti;

considerando che l'esperienza ha messo in luce l'opportunità di istituire un tribunale amministrativo delle Comunità europee competente a deliberare, preliminarmente ad una eventuale adizione della Corte di giustizia, alle condizioni definite nel presente regolamento, sulle controversie fra le Comunità e le persone contemplate dallo statuto dei funzionari delle Comunità e dal regime applicabile agli altri agenti, e di procedere di conseguenza a determinate modifiche dello statuto o del regime sovrammenzionati;

considerando che questo tribunale amministrativo è istituito nel quadro delle Comunità europee e agisce nell'osservanza delle disposizioni del diritto comunitario destinato in particolare al personale di tali Comunità; che è opportuno precisare le condizioni alle quali si applicano al tribunale amministrativo e ai suoi membri alcune disposizioni di portata generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1. Dopo l'articolo 10 *bis* viene inserito un nuovo articolo 10 *ter* con il seguente testo:

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 119 del 3. 5. 1978, pag. 1.

«Articolo 10 ter

Viene istituito un tribunale amministrativo delle Comunità europee, competente a deliberare su ogni controversia fra le Comunità e una delle persone cui si applica il presente statuto, alle condizioni previste dall'articolo 91.

L'organizzazione del tribunale, nonché lo statuto dei suoi membri, sono fissati nell'allegato X.

Il regolamento di procedura del tribunale è fissato dalla Corte di giustizia su proposta del tribunale e presentato all'approvazione del Consiglio delle Comunità europee.

Il tribunale stabilisce nel proprio regolamento interno le proprie modalità di funzionamento».

2. Il primo comma dell'articolo 25 viene abrogato.

3. Dopo l'articolo 25, viene inserito il seguente nuovo articolo 25 *bis:*

«Articolo 25 bis

Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina una domanda che la inviti a prendere a suo riguardo una decisione.

L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda.

Alla scadenza di tale termine, il silenzio va considerato come decisione implicita di rigetto contro la quale può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 90.

Per quanto riguarda i funzionari, la domanda deve essere inoltrata per via gerarchica salvo quando riguardi il superiore gerarchico diretto del funzionario. In tal caso essa può essere presentata direttamente all'autorità immediatamente superiore».

4. Il testo nel Titolo VII è sostituito dal seguente:

«TITOLO VII

MEZZI DI RICORSO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO

CAPITOLO 1

Ricorso amministrativo

Articolo 90

1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l'autorità abbia preso una decisione, sia che essa abbia omesso di prendere una misura imposta dallo statuto.

Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

— dal giorno della pubblicazione dell'atto se si tratta di una misura di carattere generale;

— dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne prenda conoscenza se si tratta di una misura di carattere individuale; tuttavia, se l'atto di carattere individuale è di natura tale da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre nei riguardi di detta persona dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e comunque al più tardi dal giorno della pubblicazione;

— a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto ai sensi dell'articolo 25 *bis*.

L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'inoltro del reclamo. Alla scadenza di tale termine il silenzio va considerato come decisione implicita di rigetto, contro la quale può essere proposto ricorso ai sensi dell'articolo 91.

2. Per quanto riguarda i funzionari, il reclamo deve essere inoltrato per via gerarchica salvo quando riguardi il superiore diretto del funzionario. In tal caso, esso può essere presentato direttamente all'autorità immediatamente superiore.

CAPITOLO 2

Ricorso contenzioso

Articolo 91

1. Deliberando in prima e ultima istanza sulle circostanze di fatto e in prima istanza quanto all'applicazione del diritto, il tribunale amministrativo è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità ed una delle persone indicate nel presente statuto circa la legittimità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1. Nelle controversie di carattere pecuniario il tribunale ha una competenza anche di merito.

Nonostante la scadenza del termine per il ricorso per annullamento proposto dinanzi alla Corte di giustizia conformemente agli articoli 173 del trattato CEE e 146 del trattato CEEA nei confronti del regolamento del Consiglio o della Commissione, ogni parte può, in una controversia presentata al tribunale avente per oggetto un regolamento relativo ai diritti e agli obblighi degli agenti della Comunità, invocare l'illegalità del regolamento stesso per farlo dichiarare inapplicabile ai fini della decisione sulla controversia.

Qualora dinanzi alla Corte di giustizia fosse stato presentato un ricorso ai sensi degli articoli 173 del trattato CEE e 146 del trattato CEEA nei confronti di tale regolamento, il tribunale sospende il procedimento in merito all'applicabilità del regolamento stesso sino alla pronuncia della sentenza della Corte, che esso sarà tenuto ad applicare.

2. Un ricorso davanti al tribunale è ricevibile soltanto se:

— l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, nel termine ivi previsto,

— tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3. Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

— dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

— dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell'articolo 90, paragrafo 1; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo è adottata dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest' ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto, e ciò a decorrere dal giorno della notifica al destinatario.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'interessato, dopo aver presentato all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, può presentare immediatamente ricorso al tribunale, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o delle misure provvisorie. In tal caso, il procedimento principale è sospeso finché non intervenga una decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo.

5. L'interessato può presentare ricorso personalmente e stare in giudizio senza ministero di difensore oppure farsi assistere o rappresentare da un avvocato o altra persona di fiducia od organizzazione ai sensi dell'articolo 24 *bis* dello statuto, che abbiano ricevuto a tal fine regolare mandato, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura del tribunale.

L'istituzione è rappresentata nel procedimento da un agente designato per ogni singola causa; l'agente può essere assistito da un consigliere o da un avvocato iscritto all'ordine in uno degli Stati membri.

6. Il presidente del tribunale, o il giudice da questi delegato può in ogni momento procedere ad un tentativo di conciliazione tra le parti. I ricorsi contemplati nel presente articolo sono istruiti e, in caso di insuccesso nell'eventuale tentativo di conciliazione, giudicati alle condizioni previste dal regolamento di procedura del tribunale.

Le sentenze del tribunale sono motivate.

7. Il procedimento dinanzi al tribunale è gratuito. Il tribunale decide sulle spese in conformità al regolamento di procedura.

8. Le decisioni del tribunale costituiscono titolo esecutivo nei confronti delle parti e possono dar luogo ad esecuzione forzata alle condizioni definite dagli articoli 192 del trattato CEE, 164 del trattato CEEA, 92 del trattato CECA.

Articolo 91 *bis*

1. Contro le decisioni del tribunale può essere proposto ricorso per annullamento alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per violazione delle forme sostanziali nonchè per violazione dei trattati che istituiscono le Comunità europee, del presente statuto o del regime applicabile agli altri agenti, nonché di ogni altra regola o principio di diritto applicabile.

2. Sotto pena di irricevibilità, il ricorso di cui al paragrafo 1 deve essere presentato entro il termine di 2 mesi a decorrere dalla notifica della decisione al ricorrente.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di giustizia può tuttavia, su richiesta del ricorrente, ordinare la sospensione dell'esecuzione della sen-

tenza impugnata o delle misure provvisorie qualora dall'esecuzione derivi un danno difficilmente riparabile.

4. In caso di annullamento, parziale o totale, della decisione da parte della Corte di giustizia, quest'ultima può:

— sia rinviare la causa al tribunale, il quale è allora tenuto ad applicare la sentenza della Corte di giustizia nel decidere sulla causa;

— sia decidere definitivamente nel merito, se la causa può essere giudicata; in questo caso la Corte di giustizia può, nelle controversie di carattere pecuniario, avere una competenza anche di merito.

5. I ricorsi contemplati nel presente articolo sono istruiti e risolti secondo le norme previste dal regolamento di procedura stabilito dalla Corte di giustizia»

5. Allo statuto dei funzionari delle Comunità europee viene aggiunto il seguente allegato X:

«ALLEGATO X

ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E STATUTO DEI SUOI MEMBRI

CAPITOLO I

Organizzazione del tribunale amministrativo

Sezione prima

Composizione del tribunale

Articolo 1

1. Il tribunale è composto:

— di un presidente e di un vicepresidente scelti e nominati dalla Corte di giustizia, su un elenco di almeno 4 nomi presentati dai giudici designati come previsto più sotto; qualora tale elenco non venga presentato entro due mesi a decorrere dalla nomina dei giudici, il presidente e il vicepresidente vengono scelti e nominati direttamente dalla Corte; ciò vale anche nel caso in cui tale elenco non viene presentato entro due mesi dalla cessazione delle funzioni del presidente o del vicepresidente;

— di un giudice e di un giudice supplente scelti e nominati dalla Corte di giustizia, su un elenco di almeno quattro nomi presentati dalle istituzioni e dagli organi ad esse assimilati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma dello statuto, ad eccezione della Corte di giustizia;

— di un giudice e di un giudice supplente scelti e nominati dalla Corte di giustizia su un elenco di almeno sei nomi presentati di comune accordo dal comitato del personale di tutte le istituzioni ed organi assimilati.

Per la compilazione e la presentazione degli elenchi menzionati nel secondo e terzo trattino, le istituzioni ed organi assimilati da un lato, i comitati del personale dall'altro, dispongono di un termine massimo di quattro mesi a decorrere dall'invito ad essi simultaneamente rivolto a tal fine dal presidente della Corte di giustizia.

In caso di impossibilità a designare uno dei giudici o dei supplenti, conformemente alle modalità previste più sopra, la Corte di giustizia procede direttamente alla nomina. Il giudice in tal modo nominato esercita le proprie funzioni fino a quando non abbia luogo la nomina conformemente alle modalità di cui sopra.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente e ogni giudice supplente sostituisce il proprio giudice titolare in caso di impedimento temporaneo o definitivo, in seguito a dimissioni, dimissioni d'ufficio, pensionamento o decesso. In caso di impedimento definitivo del presidente o di un giudice, rispettivamente il vicepresidente e il giudice supplente esercitano il mandato del titolare sino alla designazione, alle condizioni definite nel paragrafo 1, di un nuovo presidente o di un nuovo giudice.

Articolo 2

1. Il presidente ed il vicepresidente sono scelti, al di fuori dei funzionari e agenti della Comunità, fra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e dispongono come giureconsulti di competenze notorie, in particolare in materia di diritti ed obblighi dei pubblici funzionari.

2. I giudici ed i giudici supplenti sono scelti tra i funzionari in attività, aventi una formazione giuridica e che dimostrino di possedere una particolare competenza nel settore dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente statuto.

3. Il giudice ed il giudice supplente designati conformemente all'articolo 1, terzo trattino, sono

scelti tra i funzionari in attività aventi una formazione giuridica.

SEZIONE 2

Durata del mandato

Articolo 3

1. Il presidente ed il vicepresidente sono designati per sei anni. Uguale durata ha il mandato dei giudici e dei giudici supplenti, ad eccezione di quelli nominati per primi, che restano in carica solo per tre anni.

Nel caso contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, il mandato del giudice o del giudice supplente la cui designazione è stata differita non può essere prorogato; il mandato scade alla data in cui sarebbe normalmente scaduto se fosse stato esercitato ab initio.

2. Il presidente, il vicepresidente, i giudici ed i giudici supplenti possono essere riconfermati nella carica alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1.

Sezione 3

Funzionamento

Articolo 4

Il tribunale dipende dalla Corte di giustizia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e di bilancio del suo funzionamento.

Articolo 5

Il tribunale ha sede a Lussemburgo.

Esso può tuttavia decidere di tenere udienze in un luogo diverso da quello della sede.

Articolo 6

Il tribunale è assistito da un funzionario, designato dalla Corte di giustizia, che esercita le funzioni di cancelliere.

CAPITOLO II

Statuto dei membri del tribunale amministrativo

Articolo 7

I membri del tribunale esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Essi non possono accettare nessun mandato imperativo. Per la durata del loro mandato essi non sono soggetti all'autorità gerarchica da cui eventualmente dipendevano nella propria amministrazione o istituzione d'origine. Nei loro confronti non possono essere presi provvedimenti disciplinari a causa delle opinioni e dei pareri espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Quanto sopra vale anche per il vicepresidente ed i giudici supplenti quando sostituiscono effettivamente il presidente o uno dei giudici.

Articolo 8

Prima di entrare in funzione, i membri del tribunale, inclusi il vicepresidente, i giudici supplenti e il funzionario che esercita le funzioni di cancelliere, prestano dinanzi alla Corte di giustizia giuramento di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di mantenere il segreto sulle deliberazioni.

I membri del tribunale, inclusi il vicepresidente e i giudici supplenti, sottoscrivono, all'atto dell'entrata in funzione, l'impegno solenne di rispettare, per la durata nel mandato e dopo la sua scadenza, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di lealtà e probità per quanto riguarda l'accettare, dopo tale scadenza, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la decisione spetta alla Corte di giustizia.

Articolo 9

I membri del tribunale, compresi il vicepresidente e i giudici supplenti quando sostituiscono effettivamente un membro titolare, non possono, salvo deroga concessa eccezionalmente dalla Corte di giustizia, esercitare alcuna attività professionale.

Articolo 10

I membri del tribunale, compresi il vicepresidente ed i giudici supplenti, possono essere esonerati

dalle loro funzioni soltanto se, a giudizio della Corte di giustizia, essi non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica o ai requisiti necessari per l'esercizio di tali funzioni.

Articolo 11

1. I membri del tribunale, compresi il vicepresidente ed i giudici supplenti che sostituiscono effettivamente il titolare, nonché il funzionario che svolge le funzioni di cancelliere, godono dell'immunità giurisdizionale per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese le loro parole e i loro scritti; essi continuano a beneficiare dell'immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.

La Corte di giustizia, previa audizione dell'interessato, può togliere l'immunità.

Qualora revocata l'immunità, sia promossa un' azione penale contro un giudice o contro il funzionario che svolge le funzioni di cancelliere, questi sono giudicabili soltanto dall'assise competente per giudicare i magistrati assegnati ai tribunali ordinari di primo grado che hanno sede nella capitale.

2. Salve le disposizioni del paragrafo 1, al presidente e al vicepresidente si applicano gli articoli 12—15 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

3. I privilegi, le immunità e le facilitazioni di cui sopra sono concessi esclusivamente nell'interesse delle Comunità.

La Corte di giustizia è tenuta a revocare l'immunità in tutti i casi in cui essa ritiene che tale revoca non è contraria agli interessi della Comunità.

Articolo 12

1. Per la durata del mandato, i giudici sono considerati dalle loro istituzioni di origine nella posizione di comando nell'interesse del servizio presso la Corte di giustizia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 dello Statuto.

2. I giudici supplenti chiamati o sostituire per una durata prevedibile di almeno tre mesi un giudice impedito, sono considerati, per la durata di tale sostituzione, nella posizione di comando nell'interesse del servizio, secondo le condizioni previste nel paragrafo 1.

In caso di sostituzione per una durata inferiore a tre mesi, il giudice supplente beneficia da parte della sua istituzione di origine, di congedi speciali per la durata necessaria all'effettivo svolgimento delle sue funzioni in seno al tribunale. In tal caso, il giudice supplente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno alle condizioni previste dagli articoli 11—14 dell'allegato VII dello statuto.

Articolo 13

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa il regime pecuniario dei membri del tribunale.»

Articolo 2

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue:

1. All'articolo 54, primo capoverso,

«articoli 11—25» è sostituito da: «articoli 11—25 *bis*».

2. All'articolo 83, dopo «25, secondo comma», inserire «e 25 *bis*». «90 e 91» è sostituito da «90, 91 e 91 *bis*».

Articolo 3

La competenza del tribunale amministrativo può, con regolamento del Consiglio adottato su proposta della Commissione, essere estesa alle controversie che oppongono, al suo personale, un organismo diverso dalle istituzioni e dagli organi ad esse assimilati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma dello statuto, purché tali controversie rientrassero sino allora nelle competenze della Corte di giustizia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso ha

effetto alla data in cui il presidente della Corte di giustizia constata la definitiva costituzione del tribunale amministrativo.

I termini previsti dagli articoli 90 e 91 dello statuto in vigore anteriormente alla data d'effetto del presente regolamento restano applicabili alle domande e ai reclami inoltrati prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.